



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

OBBLIGO DI EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Modificato il testo unico ambientale a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs 116/2020

Il nuovo art. 188, comma 5, reintrodotta dal D. lgs 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha modificato la disciplina previgente relativa all'esclusione della responsabilità dei produttori dei rifiuti, prevedendo che, in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di cui ai punti D13, D14, D15, dell'allegato B alla parte IV, (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare) tale responsabilità può dirsi esclusa solo nel caso in cui gli stessi produttori abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti conferiti. L'attuale versione della disposizione sostituisce il vecchio art. 188, comma 4, il quale prevedeva una disciplina particolarmente affine. Tuttavia, nel testo antecedente dell'art. 188, il legislatore, da un lato utilizzava il termine "certificato" anziché "attestazione" e soprattutto rinviava ad un successivo Decreto del Ministro dell'ambiente (mai entrato in vigore) per la definizione delle modalità di attuazione del certificato di avvenuto smaltimento. Il nuovo art. 188, comma 5, invece, elimina il rinvio al decreto ministeriale per l'attuazione della disposizione e, in sostituzione, richiama il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, ai sensi del quale il titolare dell'impianto (scomparsa anche la dicitura "che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B") dovrà sottoscrivere l'attestazione di avvenuto smaltimento. Ulteriore differenza, contrariamente a quanto previsto dalla norma previgente, il legislatore ha voluto precisare alcuni essenziali elementi che dovranno essere inseriti nell'attestazione, ovvero: i dati dell'impianto di conferimento, i dati del titolare, la quantità di rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. Tuttavia, questa impostazione sarà da applicarsi fino alla entrata in vigore fino al del Decreto ministeriale di cui all'art. 188-bis, ovvero, il decreto (o i decreti) con cui il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della Pubblica

Amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle politiche agricole, detterà le modalità degli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico, nonché del formulario identificativo dei rifiuti. Con tale decreto, ai sensi dell'art. 188, comma 5, ultimo periodo, dovranno altresì essere individuate le modalità relative alla verifica e all'invio delle comunicazioni dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti. Per completezza, si riporta il testo dell'art. 188, comma 5, (entrata in vigore: 26 settembre 2020) e dell'art. 188, comma 4, previgente.

Art. 188, comma 5, TUA - in vigore dal 26 settembre 2020

“5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.”

Art. 188, comma 4, TUA - versione previgente

“4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.”